

"ASSOCIAZIONE BALLA CO LUPI"
Sede LOCALITA' RIMBOCCHI, N. 44 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR)
c.f. e P.IVA n. 01691340515

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 04/06/2022, presso la sede sociale in LOCALITA' RIMBOCCHI, N. 44 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della "ASSOCIAZIONE BALLA CO LUPI", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione articoli statuto
2. Varie ed eventuali

Alle ore 15:15, constatata la regolarità della convocazione, la presenza della maggioranza dei soci, essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, il Presidente del Comitato Direttivo Signor Arrighi Alberto dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Consigliere Signora Antonelli Gianna a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea le seguenti variazioni al precedente statuto:

1. Art3: Oggetto sociale: soppressione del punto "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni
2. Art.8:assemblea dei soci: aggiunta la frase "per i minori di età il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale"
3. Erroneamente era stato attribuito l'art.17 sia alla voce "Lavoratori" e "Libri sociali"; dopo la correzione, l'art.17 e' riferito al capitolo "Lavoratori" e l'art.18 a "Libri sociali"

La seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 16:23.

Il segretario
(Antonelli Gianna)

Antonelli Gianna

Il presidente
(Arrighi Alberto)

Arrighi Alberto

ATTI PRIVATI

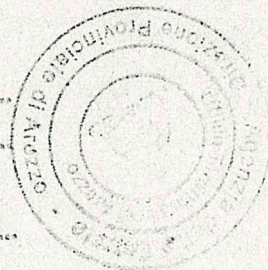
N. 1638

Vol. Mod. 3

Cod. Trib.

13 GIU. 2022

Tot. Euro 264,00



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BALLA CO' LUPI

ART. 1 - DENOMINAZIONE -SEDE

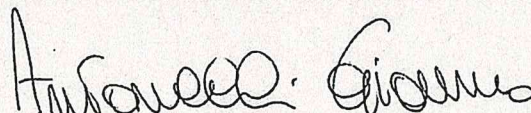
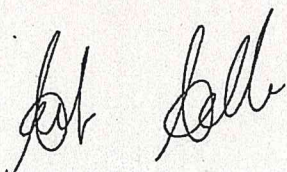
1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. un'associazione Pro Loco denominata "Associazione balla co'lupi" più avanti chiamata per brevità Pro Loco. L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede nel Comune di Chiusi della Verna. Nell'ambito territoriale del Comune di Chiusi della Verna, la sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
3. La Pro Loco ha durata illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La Pro loco è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. Riunisce in associazione tutti coloro che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico, turistico nell'ambito territoriale della località di Rimbocchi e delle aree limitrofe e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. I Soci operano a favore della Pro-loco con il concetto del volontariato.
3. La Pro loco opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale odotoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro loco opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nello specifico le seguenti:
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm;
 - Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata



- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.;
- Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss. mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e di persone svantaggiate come definite dal D.lgs. 112/17;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e ss.mm.;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

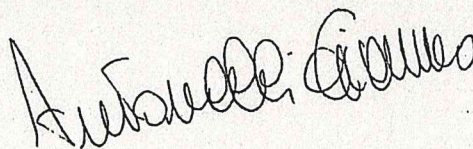
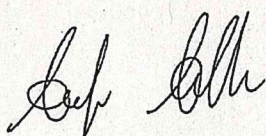
2. Le attività sopra indicate sono realizzate in coerenza e nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2 e si esplicano attraverso lo svolgimento di interventi quali:

- a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- c. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

Antonia

Antonio

- g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- h. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- i. aprire e gestire circolo ricreativo riservato ai soci della pro loco per favorire la vita associativa;
- j. realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- k. promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- l. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
- m. promuovere, curare ed agire in tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale del territorio e della popolazione di Rimbochi, anche acquisendo brevetti, marchi ed altri diritti di tutela del patrimonio locale ovvero sostenendone i beni comuni e gli usi civici e comunque nell'interesse generale della popolazione e del territorio;
- n. svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli della Pro-loco, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- o. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Pro Loco; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- p. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Comitato Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
3. La Pro loco può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



4. Per il raggiungimento dello scopo la Pro Loco potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione la Pro Loco potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci della Pro Loco tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. La Pro Loco esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Comitato Direttivo.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Comitato Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
5. È socio di diritto il Sindaco del Comune di Chiusi della Verna o un suo delegato.
6. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
7. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Comitato Direttivo. La Pro Loco, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Fatte salve le distinzioni per i soci minori di età, tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Pro Loco e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dalla Pro Loco.
2. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
 - d. di frequentare i locali della Pro Loco;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dalla Pro Loco;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Pro Loco, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza alla Pro Loco.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro loco;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa alla Pro Loco;

- c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Comitato Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

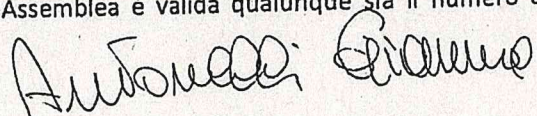
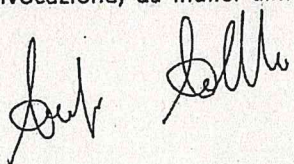
1. La qualità di socio si perde:
- a. per decesso;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Pro loco :
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Comitato Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, ove nominati;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto della Pro Loco e preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Comitato Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Per i minori di età il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Comitato che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei



partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

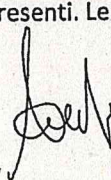
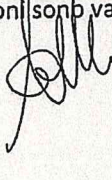
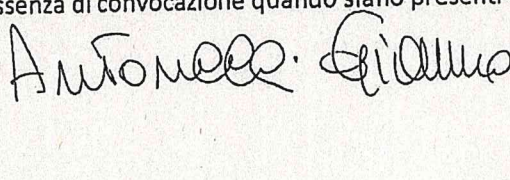
5. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Comitato;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto;
 - e. per lo scioglimento della Pro Loco.
6. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.
8. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Comitato Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano della Pro-loco. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;
 - b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio di esercizio;
 - d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da 11 o 13 membri in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Comitato Direttivo, scelti tra gli associati, restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti

i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

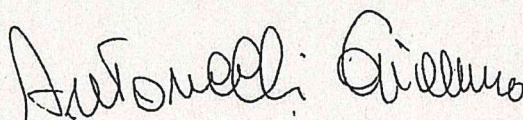
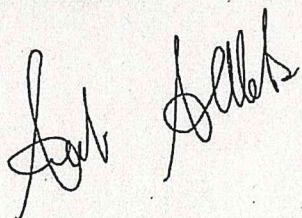
3. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Comitato Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso di parità la decisione viene rimandata.
4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Comitato Direttivo ha facoltà di nominare un sostituto, che deve essere confermato nella prima assemblea utile. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

ART. 11 - COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - c. gestisce il Patrimonio sociale;
 - d. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - e. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - f. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - g. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - h. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - i. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - j. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Pro Loco e degli organi sociali;
 - k. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - l. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Comitato Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività delle Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Comitato stesso.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile della Pro Loco. Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti la Pro Loco davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



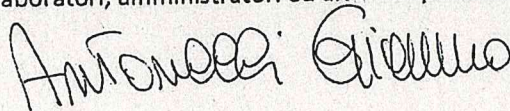
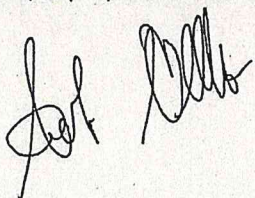
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato Direttivo. Qualora il Comitato Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Comitato Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto daisindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Pro Loco.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Comitato Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco

ART. 16 VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Pro Loco, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. La Pro loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

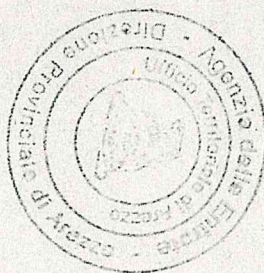
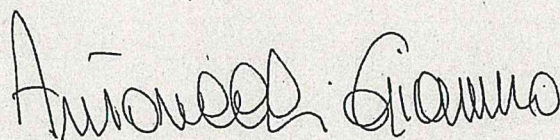
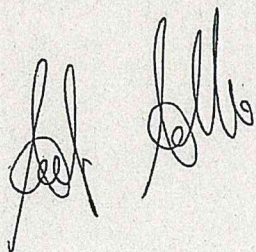
Autore: Giovanni

ART. 19 -SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di scioglimento, sino alla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale o ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



13 01/04 2022

3 1638 13/06/2022

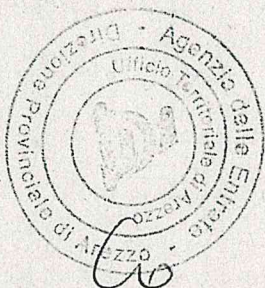
0,00 TZD22L001638000KB
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

26412
ESENTE



TZD